



Medici Internazionali
Lega Internazionale Medici per l'Abolizione della Vivisezione
LIMAV Italia

Sede legale: Via A. Lamarmora, 162 - 18038 Sanremo (IM)

Tel.: +39 3396399399 - Fax: +39 01841950162

Sito web: www.limav.org - E-mail: info@limav.org - C. F.: 90092100081

VERBALE
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI LIMAV Italia

Milano, 6 aprile 2019

In data sei aprile duemiladiciannove alle ore 13.15 si riunisce a Milano presso la sede LIMAV (internazionale) in Via G.B. Brocchi n. 11 l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione LIMAV Italia in seconda convocazione per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche allo Statuto
- 2) Varie ed eventuali

Sono presenti i seguenti soci:

- Maurilio Calleri
- Massimo Pradella
- Miriam Madau

e per delega:

- Gabriella Errico (a Maurilio Calleri)
- Leonardo Bacchio (a Maurilio Calleri)
- Antonella Santilli (a Maurilio Calleri)
- Annamaria Titon (a Massimo Pradella)

Il Presidente, Dott. Maurilio Calleri, presiede l'Assemblea come da art. VII dello Statuto.

Viene nominato come segretario dell'Assemblea il Sig. Massimo Pradella.

Il Presidente, accertata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale ai sensi dell'art. VII comma 5 dello Statuto attuale dichiara aperta la seduta.

- 1) Il Presidente espone all'assemblea le modifiche resesi necessarie per adeguarsi alla nuova normativa del Codice del Terzo Settore. Si apre la discussione in merito alle novità introdotte che vengono così integrate a modificare il testo dello statuto attuale. L'Assemblea senza riserve approva all'unanimità il nuovo Statuto.
- 2) Nulla a discutere.

Non essendovi null'altro da deliberare, il Presidente scioglie la riunione alle ore 14.00.

Il Segretario

Massimo Pradella

Il Presidente

Maurilio Calleri
LIMAV Italia

Lega Internazionale Medici per l'Abolizione della Vivisezione
Il Presidente
Dott. Maurilio Calleri

La presente è copia conforme all'unico originale depositato
in questo Ufficio e registrato 18 APR. 2019 al n° 640
mod. ve con esatti Euro coeste con le modalità
previste dal D.lgs n° 237/98.

IL DIRETTORE

L'ADDETTO AL SERVIZIO
Sig.ra PAOLA VANNINI

18 APR. 2019





Medici Internazionali
Lega Internazionale Medici per l'Abolizione della Vivisezione
LIMAV Italia OdV

Sede legale: Via A. Lamarmora, 162 - 18038 Sanremo (IM)
Tel. : +39 3396399399 - Fax: +39 01841950162
Sito web: www.limav.org - E-mail: info@limav.org - C. F.: 90092100081

Statuto

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato *LIMAV Italia OdV*, che assume la forma giuridica di associazione.
2. L'Organizzazione deriva dall'associazione internazionale denominata "*Medici Internazionali - LIMAV - Lega Internazionale Medici per l'Abolizione della Vivisezione*" della quale utilizza, in concessione, nome e logo.
3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "OdV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
4. L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Sanremo. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune può essere deliberato dal consiglio di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
5. L'organizzazione può stabilire Sezioni a carattere provinciale in Italia.
6. L'organizzazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Finalità e Attività

1. L'organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale come da D. Lgs. 117/2017, art. 5, comma 1, lettere e, w.
2. Le finalità dell'organizzazione sono:
 - l'abolizione della sperimentazione animale per favorire, sviluppare e promuovere ricerche da condursi con metodi alternativi che sostituiscano l'utilizzo degli animali per un migliore progresso scientifico ed attraverso ogni genere di iniziativa volta alla diffusione della cultura scientifica che non preveda l'uso di animali;
 - una visione ecologica del rapporto tra l'uomo e gli altri animali non antropocentrico ed il rispetto e la protezione di tutti gli esseri viventi.
3. In coerenza con le attività di interesse generale indicate e con le finalità di cui al precedente comma 2, le attività effettivamente svolte sono:
 - a) organizzare e partecipare a congressi, convegni, conferenze, seminari, simposi,

incontri, dibattiti e ogni altra occasione pubblica di confronto sul tema, utile alla diffusione delle attività dell'organizzazione;

b) pubblicare articoli di stampa o su internet e partecipare a trasmissioni radiotelevisive che informano sulle finalità e le attività dell'organizzazione;

c) pubblicare testi redatti dai propri soci, conformi con le finalità e le attività dell'organizzazione;

d) instaurare contatti, collaborazioni, partenariati e convenzioni con enti o associazioni private e con enti o istituzioni pubbliche nazionali o internazionali che condividano le attività dell'organizzazione;

e) favorire ricerche che non prevedano l'utilizzo, diretto o indiretto, di animali;

f) promuovere e realizzare attività di informazione e di educazione ai privati e alle istituzioni per far comprendere l'importanza dei problemi legati al mondo della ricerca scientifica ed in particolare l'esigenza di una ricerca specie-specifica e nelle scuole di ogni ordine e grado per educare gli studenti sulle tematiche del mondo della ricerca scientifica;

g) programmare e realizzare attività di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento sulla ricerca scientifica presso le università, la società civile, le istituzioni pubbliche nazionali e internazionali e proporli a qualsiasi soggetto pubblico o privato interessato;

h) vigilare sui protocolli sperimentali di ricerca sulle specie animali diversa dalla nostra per motivare scientificamente la loro sostituzione con ricerche basate sulla specie umana;

i) ogni azione lecita e legale ritenuta idonea.

4. Le attività dell'organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

5. Per il perseguimento delle proprie finalità ed attività, l'organizzazione di volontariato potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità ed attività statutarie.

Art. 3 - Attività diverse

1. L'organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'organizzazione, a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'organizzazione è a carattere aperto.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/2017 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione su modulo precompilato al consiglio di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. Tra gli associati, coloro i quali hanno titoli di studio in materie scientifiche, faranno parte di una categoria di soci professionisti, senza che questo comporti differenze di diritti e doveri tra gli associati, ma solamente una professionalità che caratterizza l'organizzazione. OK

4. I soci professionisti esprimono le posizioni dell'organizzazione in seno alla comunità scientifica e sovrintendono le attività di diffusione e pubblicazione delle informazioni scientifiche in sinergia con il presidente e il consiglio di amministrazione.

5. L'ammissione è deliberata dal consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

7. Gli associati cessano di appartenere all'organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate per iscritto al consiglio di amministrazione;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto o attività in dimostrato contrasto con le attività dell'organizzazione.

8. Il socio dimissionario o escluso perde ogni diritto sulle quote versate e su qualunque altro versamento effettuato a qualunque titolo.

Art. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.

2. Gli associati dell'organizzazione hanno il diritto di:

- partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto;
- godere del pieno elettorato attivo e passivo, considerando anche l'art. 10 comma 1 del presente statuto, in riferimento all'elezione del consiglio di amministrazione;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ed autorizzata dagli organi sociali, secondo il disposto degli organi sociali e ai

sensi di legge;

- recedere dall'appartenenza all'organizzazione;
- esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta al consiglio di amministrazione.

3. Gli associati dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- rispettare le delibere degli organi sociali;
- partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dall'assemblea;
- non arrecare danni morali o materiali all'organizzazione.

Art. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed a condizioni preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5. L'organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

6. L'organizzazione iscrive nel libro soci i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 8 - Organi sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei soci
- Consiglio di amministrazione
- Presidente

2. Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di cinque anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 9 - Assemblea dei soci

1. L'assemblea è composta dai soci iscritti ed è l'organo sovrano. È presieduta dal presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal vice-presidente o da un presidente dell'assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri presenti.
2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal presidente per l'approvazione del bilancio o rendiconto annuale e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
3. Può inoltre essere convocata su richiesta scritta motivata di almeno un decimo degli associati o quando il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario. In questo caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta con le modalità stabilite al successivo comma 4.
4. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.
5. È convocata nel comune dove ha sede l'organizzazione o in altro comune del territorio italiano.
6. L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
7. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, comprese le eventuali deleghe.
8. L'Assemblea straordinaria che delibera la modifica allo statuto è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti, comprese le eventuali deleghe. L'assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio e quella per la trasformazione, fusione o scissione dell'organizzazione è validamente costituita con la presenza di almeno i tre quarti degli associati, presenti in proprio o per delega e delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti, comprese le eventuali deleghe.
9. L'intervento all'assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire in via telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
10. Hanno diritto di voto in assemblea tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.
11. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
12. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
13. I voti di norma sono palesi, tranne nei casi in cui il presidente non lo ritenga

opportuno in ragione della delibera.

14. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

15. L'assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- stabilisce la quota associativa annuale;
- approva il bilancio o rendiconto annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva i regolamenti dell'associazione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 10 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è eletto dall'assemblea ed è composto da cinque a sette membri di cui il cinquanta per cento più uno sono scelti tra i soci professionisti con titoli di studio in materie scientifiche. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il consiglio di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio di amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

4. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail o fax, con un preavviso di almeno dieci giorni dalla data dell'invio, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.

5. Il consiglio di amministrazione è convocato nel comune dove ha sede l'organizzazione o in altro comune del territorio italiano.

6. Le riunioni possono avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione e l'espressione del voto può avvenire per via telematica, purché sia possibile verificare l'identità del componente che partecipa e vota.

7. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei componenti; in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Il consiglio delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.

8. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun

consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti. In caso di assenza o rifiuto del primo dei non eletti, il consiglio di amministrazione resta in carica sino a scadenza del mandato se il numero dei propri componenti non è inferiore a quattro. In caso contrario si provvederà all'elezione dei membri mancanti nella prima assemblea utile.

9. Il consiglio di amministrazione ha i seguenti compiti:

- elegge, al suo interno, il presidente, il vice-presidente e il segretario;
- nomina un eventuale tesoriere;
- nomina un eventuale presidente onorario;
- nomina eventuali consulenti, referenti, rappresentanti, gruppi di lavoro e commissioni specifiche per determinati lavori nell'ambito dell'oggetto sociale. L'uso del nome e/o del simbolo dell'organizzazione è sottoposto alla concessione del consiglio di amministrazione;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- decide in merito ai titoli di studio che caratterizzano l'organizzazione scientifica;
- crea o scioglie eventuali sezioni e concede loro di usare il nome e/o il simbolo dell'organizzazione;
- ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- amministra l'organizzazione e determina il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo dell'assemblea, promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;
- prepara i regolamenti dell'associazione e li sottopone all'approvazione dell'assemblea;
- predispone il bilancio o rendiconto annuale, lo sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- autorizza e rimborsa le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata dai componenti dell'organizzazione o dagli incaricati dalla stessa, nel limite delle disponibilità dell'associazione;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- decide sull'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

10. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 11 - Presidente

1. Il presidente dell'organizzazione, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello del consiglio.

2. Il consiglio di amministrazione può destituirlo dalla carica con i due terzi di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.

3. Il presidente rappresenta socialmente e legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio e l'organizzazione è quindi vincolata verso terzi dalla sua firma. Può conferire procura ad uno o più persone sia per singoli atti che per categorie di atti.

Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea (almeno una volta all'anno) e del consiglio di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio di amministrazione in merito all'attività compiuta.

4. In caso di necessità e di urgenza può assumere i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli alla loro ratifica nella seduta successiva.

5. In caso di assenza o di impossibilità temporanea le relative funzioni sono svolte dal vice-presidente.

6. In caso di decadenza definitiva della carica, il vice-presidente convoca con procedura d'urgenza il consiglio di amministrazione per procedere all'elezione di un nuovo presidente.

Art. 12 - Tesoriere

1. Il tesoriere, se nominato dal consiglio di amministrazione, ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del progetto di bilancio o rendiconto annuale che sottopone al consiglio di amministrazione;

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità con le decisioni del consiglio di amministrazione.

2. In mancanza di una sua nomina le funzioni del tesoriere saranno tenute da un membro del consiglio di amministrazione o da un componente dell'organizzazione dopo designazione da parte dello stesso consiglio di amministrazione o dal presidente.

Art. 13 - Presidente onorario

1. Il presidente onorario, se nominato dal consiglio di amministrazione, non ha la rappresentanza dell'associazione né poteri direttivi o gestionali.

2. Il presidente onorario può assumere incarichi su richiesta del consiglio di amministrazione.

Art. 14 - Collegio dei probiviri

1. Il collegio dei probiviri, eletto dall'assemblea dei soci, è composto da tre membri effettivi e da un supplente, dura in carica cinque anni ed i suoi componenti, che devono essere scelti tra i non soci, sono rieleggibili.

2. L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

3. Il collegio dei probiviri delibera in maniera definitiva, secondo i principi di equità e giustizia, sulle controversie insorte tra i soci, tra i soci ed il consiglio di amministrazione e tra i singoli componenti del consiglio e il consiglio di amministrazione stesso. La decisione del collegio deve essere comunicata al socio ed al consiglio di amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o via PEC. Adempiuta tale formalità il parere diventa esecutivo.

Art. 15 - Sezioni

1. Ogni sezione è tenuta a rispettare il presente statuto nonché ogni direttiva proveniente dal consiglio di amministrazione o dal presidente.
2. Ogni sezione è composta da almeno dieci soci che ne facciano richiesta; questi nominano al proprio interno un dirigente.
3. Le sezioni hanno a disposizione un fondo derivante dalle quote associative, dai contributi e donazioni dei soci che fanno parte della sezione, nella misura del cinquanta per cento delle somme versate. Ogni sezione predispone un bilancio o rendiconto annuale che sottopone al consiglio di amministrazione per la sua approvazione.
4. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione, o il presidente in suo nome, sciogla una sezione, questa cessa immediatamente di esistere e perde ogni diritto sull'uso del nome e del simbolo dell'organizzazione. I fondi a sua disposizione vengono introitati dalla sede nazionale dell'organizzazione.

Art. 16 - Risorse

1. L'organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'articolo 6 del D. Lgs. 117/17 e ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dal consiglio di amministrazione e intestato all'associazione.

Art. 17 - Bilancio o rendiconto

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio o rendiconto sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio o rendiconto è predisposto dal consiglio di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Dopo l'approvazione in assemblea, il consiglio di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017.
4. Il consiglio di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio o rendiconto.

Art. 18 - Libri sociali obbligatori

1. L'organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 19 - Rapporti di lavoro

1. L'organizzazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti degli articoli 16, 17 e 33 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'associazione può essere proposto dal consiglio di amministrazione o su richiesta scritta all'indirizzo dell'associazione di almeno due terzi

dei soci iscritti.

2. L'organizzazione si scioglie su delibera di un'assemblea straordinaria appositamente convocata.

3. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 21 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.

2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 22 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 06/04/2019.

Il Segretario

M. Massimo Proietti

Il Presidente

LIMAV Italia 02V

Legale Internazionale Medici per l'Abolizione della Vivisezione

Il Presidente

Dr. Maurizio Calleri